



Berna, 16 settembre 2011

Destinatari:

i partiti politici

le organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

**Nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata:
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione sulla nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) tra i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate.

La Strategia nazionale eHealth, elaborata congiuntamente da Confederazione e Cantoni, è stata approvata dal Consiglio federale il 27 giugno 2007 e copre il periodo 2008-2015. Sulla base del rapporto del Gruppo di esperti eHealth, il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare entro il mese di settembre 2011 un avamprogetto di normativa per l'introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella del paziente informatizzata. Quest'ultima è intesa a migliorare la qualità dei processi di cura, di accrescere la sicurezza dei pazienti e di aumentare l'efficienza del sistema sanitario.

La normativa proposta è volta a creare i presupposti per rendere accessibili ai professionisti della salute e alle istituzioni sanitarie che partecipano al processo di cura (qui di seguito denominati «comunità») dati rilevanti a fini terapeutici in una cartella del paziente informatizzata uniforme a livello nazionale. Non modifica né le vigenti prescrizioni federali e cantonali sul trattamento e la gestione dei dati dei pazienti né disciplina lo scambio di dati tra professionisti della salute e assicurazioni sociali o l'utilizzo dei dati contenuti nella cartella del paziente informatizzata per la costituzione di registri diagnostici a fini statistici, di ricerca o di ottimizzazione dei processi amministrativi.

Per garantire che sia accolta positivamente e che possa essere introdotta con successo è di fondamentale importanza che la cartella informatizzata non abbia carattere obbligatorio. In virtù del principio dell'autodeterminazione in materia di informazione, ognuno deve poter decidere se autorizzare la costituzione di una cartella informatizzata e se permettere ai professionisti della salute da cui è in cura l'accesso ai propri dati. Il principio della volontarietà si applica anche ai professionisti della salute, ad eccezione dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 39 e 49a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.0).

L'identificazione e l'autenticazione univoche dei pazienti e dei professionisti della salute sono presupposti importanti per garantire il trattamento sicuro dei dati. L'avamprogetto crea dunque le basi giuridiche affinché il Consiglio federale possa prevedere l'impiego del numero



d'assicurato di cui all'articolo 50c LAVS (RS 831.10; NAVS13) come uno degli elementi d'identificazione dei pazienti tra le comunità.

Per un trattamento sicuro dei dati, tutti i partecipanti al sistema (comunità, portali d'accesso per pazienti, emettitori di strumenti d'identificazione elettronici e gestori di piattaforme per la comunicazione tra comunità) devono soddisfare determinate condizioni minime. L'adempimento delle esigenze tecniche e organizzative è garantito da una procedura di certificazione.

Per garantire l'esecuzione uniforme della legge e promuovere la collaborazione con i Cantoni, la Confederazione può istituire un organismo di diritto privato o parteciparvi. A questo organismo verranno prevedibilmente affidati il coordinamento dei lavori preparatori per l'elaborazione del diritto d'esecuzione e in particolare l'attività d'informazione e la promozione della collaborazione. Il finanziamento di queste attività sarà ripartito tra la Confederazione e i Cantoni. I dettagli riguardanti l'assetto giuridico e l'ente responsabile verranno precisati dopo la procedura di consultazione.

In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto della legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata corredato del rapporto esplicativo. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti ai seguenti indirizzi Internet:

tedesco: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>

francese: <http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html>

italiano: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Vi preghiamo di inviare il vostro parere, preferibilmente per via elettronica, entro il

20 dicembre 2011

al seguente indirizzo: Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione progetti multisettoriali, 3003 Berna, ehhealth@bag.admin.ch, fax 031 322 34 37.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a Eric Beer, responsabile del progetto (tel. 031 325 40 10, eric.beer@bag.admin.ch).

Ringraziandovi sin d'ora della vostra preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, gentili Signore e Signori, l'espressione della nostra alta stima.

Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto posto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)